

Catania, 26 giugno 2012

Oggetto: istituzione albo imprese di fiducia. Affidamento lavori pubblici mediante cottimo-appalto

Con riferimento all'avviso in oggetto del 28 maggio u.s., si legge che *"le ditte la cui sede non ricade nel territorio Fiumedinisi, potranno essere iscritte all'albo comunale delle imprese di fiducia previa dimostrazione che il trattamento di reciprocità sia stato riservato nel Comune di provenienza anche alle imprese di questo Comune"*.

Da ciò si deduce che possono essere iscritte solo le imprese aventi sede nell'ambito territoriale del Comune di Fiumedinisi, o in ragione dell'ubicazione della sede aziendale in un determinato territorio comunale.

Tale limitazione di accesso al mercato *ratione loci* è contraria all'art. 125 c. 8 D.lgs n. 163/06 disciplinante il cottimo fiduciario (e non più "cottimo appalto" quale denominazione contenuta nella legislazione regionale), poiché in violazione ai principi di non discriminazione e di uguaglianza tra i potenziali offerenti. Altresì, si rileva che la suddetta prescrizione non era contenuta neanche nel regolamento-tipo di cui al Decreto Pres. Regione Sicilia 19 luglio 2004 n. 14 ("Regolamento dell'Amministrazione regionale sulle modalità di affidamento di LL.PP. mediante cottimo-appalto").

Il suddetto requisito della territorialità per l'inserimento nell'albo, era contenuto nel precedente regolamento-tipo (D.P.R.S. 24 novembre 1993), poi definitivamente abrogato dal DPRS n. 14/04. Ciò è stato chiarito dalla Circ. Ass. Reg. LL.PP. del 24.12.2004, laddove si legge: *"si ritiene abbandonato il criterio di localizzazione territoriale...non vigendo più il criterio di localizzazione territoriale, potranno ottenere l'iscrizione tutte le imprese in possesso delle attestazioni di qualificazioni..."*.

Infine, anche l'indicazione delle tipologie di imprese che possono essere iscritte all'albo in oggetto contiene un'inesattezza, laddove subordina l'iscrizione delle imprese artigiane alla C.C.I.A.A. o imprese cooperative al registro prefettizio, da almeno due anni. Invero, la norma di riferimento contenuta nella legislazione siciliana (art. 8 c. 11-quinques L. 109/94 nel T.C. con le L.R. 7/02 e s. m. ed i.) è stata abrogata dalla L.R. Sicilia 12 luglio 2011 n. 12.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, chiediamo di rettificare l'avviso in oggetto nel rispetto della normativa vigente in materia.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.TO Il Direttore
Giovanni Fragola